



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile delle funzioni di amministrazione direzione e controllo dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinare alcune garanzie opzionali aggiuntive.



Che cosa è assicurato ?

✓ Per tutte le garanzie

La polizza "PROTEZIONE D&O - Responsabilità Civile delle funzioni di amministrazione direzione e controllo" è un prodotto assicurativo che copre la responsabilità dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni.

In particolare AXA si obbliga a tenere indenni:

- gli **Assicurati** di quanto questi siano tenuti a pagare a Terzi, quali civilmente responsabili, per perdite patrimoniali.
- la **Contraente**, le società controllate, se e nella misura in cui queste siano obbligate a tenere indenni gli Assicurati, quali civilmente responsabili, per perdite patrimoniali.

L'assicurazione opera esclusivamente con riferimento alle richieste di risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'Assicurato nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione ("**Claims made**"), in relazione ad un atto illecito posto in essere successivamente alla data di retroattività, come prevista in polizza.

Qualora l'atto illecito dal quale deriva una richiesta di risarcimento abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti, nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini dell'operatività cronologica dell'assicurazione si farà riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Tutte le richieste di risarcimento che traggano origine da un medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell'assicurazione, saranno considerate come un'unica richiesta di risarcimento ai fini dell'applicazione del massimale o del sottolimito. In ogni caso, non sarà accolta in garanzia alcuna richiesta di risarcimento promossa oltre il termine di 3 anni dalla data in cui l'assicurazione sarà cessata.

✓ Qualifica di Assicurato

Sono considerati **Assicurati**: le persone fisiche che hanno ricoperto, ricoprono o ricopriranno la funzione di:

- amministratore unico;
- membro degli organi di amministrazione e/o controllo;
- direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.;
- dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione;
- amministratore di fatto;

della Contraente e delle società controllate.

Sono equiparati agli Assicurati il coniuge, gli eredi e i legali rappresentanti degli Assicurati, esclusivamente per richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dai congiunti, dai deceduti o dai rappresentati. (segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ Qualifica di Assicurato (segue)

Rientrano altresì nella definizione di "Assicurato" ogni passato, attuale o futuro lavoratore subordinato della Contraente e delle società controllate:

- designato quale membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
- designato quale Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- designato quale Responsabile della "privacy" ai sensi della L. 196/2003 e successive modificazioni;
- designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;

ma esclusivamente nell'esercizio di tali funzioni.

✓ Definizioni di atto illecito e di richiesta di risarcimento

Per **atto illecito**, si intende: qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto della Contraente e delle Società Controllate.

Per **richiesta di risarcimento**, si intende: qualsiasi contestazione scritta di responsabilità, nonché qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale promosso da terzi contro un Assicurato dal quale possa derivare la domanda di un risarcimento per le conseguenze civilistiche di un atto illecito.



Che cosa non è assicurato ?

* Assicurazione D&O - Garanzia Base

Le delimitazioni di polizza sono riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle eventuali Condizioni Aggiuntive richiamate in polizza.

La copertura assicurativa, in base alle specificità del rischio, può prevedere delle Condizioni Aggiuntive (opzionali) che prevedono al loro interno esclusioni specifiche o limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo di esempio:

- CA1 - Esclusione R.C. professionale medica;
- CA2 - Esclusione R.C. Professionale;
- CA3 - Elenco società escluse dalla copertura;
- CA4 - Variazioni del rischio;
- CA5 - Esclusione procedure straordinarie;
- CA6 - Esclusione socio dominante;
- CA7 - Esclusione esito investimenti in titoli mobiliari;
- CA8 - Interlocking clause (polizze collegate).

Si precisa che l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento attribuibili o derivanti da e/o connesse a fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, la Contraente, le società controllate e/o le società partecipate. (segue)



Che cosa non è assicurato ?

* Assicurazione D&O - Garanzia Base (segue)

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- * morte, lesioni personali e danni non patrimoniali di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti da violazione dei diritti alla riservatezza e/o ed alla tutela della persona;
- * danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;
- * atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
- * inquinamento in genere;
- * l'esercizio, da parte degli Assicurati, della Contraente, delle società controllate e/o partecipate, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle società controllate e/o partecipate;
- * atti o fatti compiuti nell'ambito di offerte pubbliche d'acquisto e/o scambio, nonché operazioni finalizzate alla emissione, collocamento o negoziazione di azioni, obbligazioni, prodotti e/o strumenti finanziari di qualsiasi tipo;
- * atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. ecc.), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. ecc.) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

* Assicurazione D&O - Garanzia Base (segue)

- * multe, sanzioni e penalità in genere; omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo (anche previdenziali e assistenziali);
- * procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'assicurazione;
- * qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o alla Contraente e/o alle società controllate e/o partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della polizza;
- * violazione di norme in vigore in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
- * l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dalla Contraente, dalle società controllate e/o società partecipate;
- * responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- * responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- * frodi in danno della Contraente, delle società controllate e/o società partecipate.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto.

! Trattandosi di un prodotto non standard nella scheda tecnica di polizza sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti per il singolo contratto (massimali, scoperti, franchigie, limiti di indennizzo/ risarcimento, ecc.).



Dove vale la copertura ?

L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento promosse in tutti i paesi del mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada ed i relativi territori e possedimenti.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. significative variazioni delle poste patrimoniali attive e passive; modifiche occorse allo statuto od alla struttura ed alla composizione degli organi sociali; modifiche della situazione patrimoniale, economica o giuridica; il mancato puntuale rispetto delle obbligazioni assunte; perdite rilevate in conto economico protratte per oltre 2 anni; ecc.). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Trattandosi di polizza annuale senza tacito rinnovo solitamente non è previsto il frazionamento, tuttavia se concesso il frazionamento le rate di premio vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi l'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza ?

La polizza è annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.